

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* e dei relativi allegati (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei *Final Terms* in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti, e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base come integrato.



Condizioni Definitive per l'emissione di LastLook Autocallable Barrier Reverse Convertible con Cedola Memory in EUR su indice EURO STOXX® Banks

ISIN: CH0554339090

Il presente documento (il presente "**Documento**" o le "**Condizioni Definitive**") costituisce le Condizioni Definitive per i sopra indicati prodotti *yield enhancement* (i "**Prodotti Complessi**") nel significato di cui all'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti. Le Condizioni Definitive sono relative al Prospetto di Base per l'emissione di *Yield Enhancement Products* di Credit Suisse AG (l'"**Emittente**") (versione in lingua inglese) (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base è costituito dalla Nota Informativa per l'emissione di *Yield Enhancement Products* datato 19 giugno 2020 (la "**Nota Informativa**") e dal Documento di Registrazione datato 7 aprile 2020 (il "**Documento di Registrazione**"), ciascuno come modificato di volta in volta mediante supplemento.

Credit Suisse AG, una società a responsabilità limitata ai sensi della legge svizzera ("**Credit Suisse**"), che agisce tramite la propria Succursale di Londra, emetterà i Prodotti Complessi in forma non cartacea.

Le presenti Condizioni Definitive sono state predisposte ai fini dell'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti e devono essere lette congiuntamente a tutte le informazioni contenute nella Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e in qualsiasi supplemento alla Nota Informativa o al Documento di Registrazione (inclusa qualsiasi altra informazione ivi inclusa mediante riferimento) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie richieste per una valutazione dell'Emittente e dei Prodotti Complessi. Una nota di sintesi della specifica emissione è allegata alle Condizioni Definitive.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento completo dei Prodotti Complessi (il "**Regolamento**"), è stato predisposto sulla base della Nota Informativa, che è stata depositata come una nota informativa nel significato di cui all'Articolo 8 (6b) del Regolamento Prospetti presso la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* ("**BaFin**") nella sua capacità di autorità competente.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento completo dei Prodotti Complessi (il "**Regolamento**"), è stato predisposto sulla base della Nota Informativa, che congiuntamente al Documento di Registrazione costituisce il Prospetto di Base. Il Prospetto di Base è stato incluso come prospetto estero, che è ritenuto approvato anche in Svizzera ai sensi dell'articolo 54 cpv. 2 FinSA, dalla SIX Exchange Regulation Ltd. come Organismo di Supervisione nell'elenco dei prospetti approvati e depositati presso di essa e pubblicati ai sensi dell'articolo 64 della FinSA. Il presente documento sarà inoltre depositato presso la SIX Exchange Regulation Ltd. come organo di supervisione e pubblicato ai sensi dell'articolo 64 della FinSA.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo ("CISA**"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte dell'Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("**FINMA**"). Gli investitori sopportano il rischio emittente.**

La versione in lingua inglese del presente Documento avrà efficacia prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Documento viene fornita solo per convenienza.

I Prodotti Complessi e, in alcuni casi, gli eventuali titoli da consegnarsi quando i Prodotti Complessi vengono rimborsati, non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del *Securities Act* Statunitense del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), o presso qualsiasi autorità regolamentare per gli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e la negoziazione sui Prodotti Complessi non è stata approvata da parte della *Commodity Futures Trading Commission* Statunitense (la "*CFTC*") ai sensi del *Commodity Exchange Act* Statunitense del 1936, come modificato (il "*CEA*"), o da parte della *Securities Exchange Commission* Statunitense (la "*SEC*"). Nessun Prodotto Complesso, o diritto correlato, può in alcun momento essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o ad altri per l'offerta, vendita, rivendita, o consegna, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita). I termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti qui definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

Un'offerta o vendita dei Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) può violare gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi. Inoltre, in assenza di una esenzione da parte della CFTC, le offerte, vendite, rivendite, negoziazioni o consegne di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, *U.S. person*, possono costituire una violazione della legge degli Stati Uniti che disciplina la negoziazione di merci.

Un'offerta, trasferimento o vendita di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, *U.S. person* (come qui definite) che violi gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi che disciplinano la negoziazione di merci non sarà riconosciuta. Inoltre, prima di un rimborso dei Prodotti Complessi mediante consegna fisica, il portatore potrebbe essere obbligato a dichiarare (i) di non essere una *U.S. person*, (ii) che i Prodotti Complessi non sono rimborsati per conto di una *U.S. person*, e (iii) che non saranno consegnati attivi all'interno degli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*.

Né il presente Documento né alcuna copia del medesimo può essere distribuita negli Stati Uniti o a qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o in qualsiasi altra giurisdizione tranne nei casi in cui ciò avvenga nel rispetto della rilevante normativa applicabile. Il presente Documento non può essere riprodotto in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'Emittente.

Come qui utilizzata, "U.S. person" indica una persona che sia una o più delle seguenti: (1) una "U.S. person" come definita nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, e (2) una persona che rientra nella definizione di "U.S. person" ai fini del CEA o di qualsiasi regola, lineaguida o ordinanza proposta o emessa dalla CFTC (inclusa a titolo esemplificativo qualsiasi persona che non è una "Non-United States person" ai sensi della Regola 4.7 (a) (1) (iv) della CFTC (esclusa ai fini della Regola CFTC 4.7 (a) (1) (iv) (D) l'eccezione per le persone ammissibili come qualificate che non sono " Non-United States person"))).

Inoltre, i Prodotti Complessi non possono essere offerti o venduti o altrimenti trasferiti, né possono essere effettuate operazioni su tali Prodotti Complessi, in alcun momento, rivolte a, o per conto o a beneficio di (i) una "United States person" come definita alla sezione 7701(a)(30) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense (il "Codice") o (ii) persone che non siano *United States person* come definite alla sezione 7701(a)(30) del Codice ("Non-U.S. Person") e che siano coinvolte negli affari di una società commerciale o impresa statunitense ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense (tali *Non-U.S. Person*, congiuntamente alle *United States person*, le "Persone Vietate"). Nessun soggetto può offrire, vendere, negoziare, consegnare o effettuare operazioni sui Prodotti Complessi rivolte a, o per conto o a beneficio di, Persone Vietate in alcun momento.

Data: 9 luglio 2020

DOCUMENTI DISPONIBILI

Copie della Nota Informativa (incluso qualsiasi supplemento alla Nota Informativa), del Documento di Registrazione (incluso qualsiasi supplemento al Documento di Registrazione), i documenti le cui informazioni sono incluse mediante riferimento nella Nota Informativa o nel Documento di Registrazione (inclusi qualsiasi supplemento alla Nota Informativa o al Documento di Registrazione), le presenti Condizioni Definitive e l'atto costitutivo di Credit Suisse possono essere ottenuti dall'Agente per i Pagamenti presso Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory Gruppo, 8070 Zurigo, Svizzera, e saranno consegnati su richiesta, su supporto durevole ove espressamente richiesto durante il periodo di validità del Prospetto di Base, senza costi aggiuntivi.

Copie della Nota Informativa (incluso qualsiasi supplemento alla Nota Informativa), il Documento di Registrazione (incluso qualsiasi supplemento al Documento di Registrazione), i documenti le cui informazioni sono incluse mediante riferimento nella Nota Informativa o nel Documento di Registrazione (inclusi qualsiasi supplemento alla Nota Informativa o al Documento di Registrazione) sono altresì a disposizione sul sito internet di Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet.

Copie delle presenti Condizioni Definitive sono inoltre disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet e poi "Condizioni Definitive".

Ragioni dell'offerta

I proventi netti di qualsiasi emissione di Prodotti Complessi saranno impiegati dall'Emittente per i propri scopi societari generali. I proventi netti dei Prodotti Complessi emessi da Credit Suisse, che agisce attraverso una filiale designata al di fuori della Svizzera, saranno ricevuti e impiegati al di fuori della Svizzera, eccetto quando l'utilizzo in Svizzera sia permesso ai sensi della normativa fiscale svizzera in vigore tempo per tempo senza che i pagamenti relativi ai Prodotti Complessi vengano assoggettati a ritenuta alla fonte o deduzioni per trattenute applicate dalla Svizzera in conseguenza dell'utilizzo di tali proventi in Svizzera.

A scanso di equivoci, l'Emittente non è obbligato a investire i proventi netti di ciascuna emissione dei Prodotti complessi nel Sottostante e tali proventi netti possono essere liberamente utilizzati dall'Emittente come descritto nel paragrafo precedente.

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Subordinatamente alle seguenti condizioni, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base (ai sensi del quale si svolge l'offerta dei Prodotti Complessi) e delle presenti Condizioni Definitive con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di ogni intermediario finanziario (consenso generico) durante il periodo di validità del Prospetto di Base. L'Emittente accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive anche con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di qualsiasi intermediario finanziario a cui sia stato concesso il consenso di usare il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive. Il consenso generico all'uso del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive viene concesso in relazione alla successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi in Italia e Svizzera.

La successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte degli intermediari finanziari può avvenire durante il periodo di validità del Prospetto di Base.

Nel caso in cui un'offerta di Prodotti Complessi venga effettuata da parte di un intermediario finanziario, tale intermediario finanziario dovrà fornire informazioni sui termini e condizioni dell'offerta ai potenziali investitori nel momento in cui viene effettuata l'offerta.

Ciascun intermediario finanziario dovrà pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione nel senso di star utilizzando il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive con il consenso dell'Emittente e in conformità alle condizioni applicabili a tale consenso.

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Quanto segue costituisce il Regolamento dei Prodotti Complessi, che disciplinerà l'emissione dei Prodotti Complessi. Il presente Regolamento dovrebbe essere letto congiuntamente a tutte le altre sezioni del presente Documento, della Nota Informativa e del Documento di Registrazione.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo (la "CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte della Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente. I Prodotti Complessi sono prodotti strutturati nel significato di cui alla Swiss Federal Act on Financial Services ("Financial Services Act"; "FinSA").

Sezione 1 Definizioni e Termini Chiave

Sezione 1.1 Termini, Definizioni e Altre Informazioni della Specifica Emissione

A. Informazioni sull'Emissione

Nome del Prodotto	Barrier Reverse Convertibles su Indici.	
Categoria del Prodotto SSPA	Prodotti di Investimento, Yield Enhancement, Express Certificates con Barriera (1260*), si veda la SSPA Swiss Derivative Map sul sito www.sspa-association.ch . Il numero di classificazione della Swiss Structured Products Association sopra indicato è contrassegnato da un asterisco (*), il quale indica che le caratteristiche del Prodotto Complesso differiscono leggermente da quelle dei Express Certificates con Barriera (1260), descritti nella SSPA Swiss Derivative Map.	
Caratteristiche del Prodotto	LastLook:	Applicabile
	Lookback:	Non applicabile
	Lock-in:	Non applicabile
	Caratteristica Paniere:	Non applicabile
	Caratteristica Bear:	Non applicabile
	Struttura Inversa:	Non applicabile
	COSI:	Non applicabile
	Pagamento(i) degli Interessi:	Non applicabile
	Call dell'Emittente:	Non applicabile
	Pagamento(i) della Cedola:	Applicabile
	Pagamento(i) di Premi:	Stile: Memoria
	Barriera Trigger:	Non applicabile
	CURINT:	Applicabile
Sottostante	L'Indice, come descritto alla sottosezione D.	
Codici Titoli	Swiss Sec. No.	55 433 909
	ISIN	CH 055 433 909 0
Emittente	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria Succursale di Londra, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito Credit Suisse AG Succursale di Londra è autorizzata e regolamentata dalla FINMA in Svizzera, autorizzata dalla <i>Prudential Regulation Authority</i> , e soggetta a regolamentazione da parte della <i>Financial Conduct Authority</i> e regolamentazione limitata da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> . Informazioni sull'estensione della regolamentazione di Credit Suisse AG Succursale di Londra da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> sono disponibili su richiesta presso l'Emittente.	
Lead Manager	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera	
Dealer	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: Credit Suisse (Italia) S.p.A. (il Dealer Italiano), Via Santa Margherita 3, 20121 Milano MI, Italia che agisce in qualità di collocatore e responsabile del collocamento dei Prodotti Complessi come definito all'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato.	
Agente per i Pagamenti	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente per i Pagamenti e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.	
Agente di Calcolo	Credit Suisse International, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente di Calcolo e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.	
Commissione di Collocamento	fino allo 0,75% (in percentuale del Taglio e incluso nel Prezzo di Emissione), pagabile dall'Emittente al Collocatore. Il Prezzo di Offerta e i termini dei Prodotti Complessi tengono conto di tale commissione e, di conseguenza, il Prezzo di	

Offerta può essere superiore al valore di mercato dei Prodotti Complessi alla Data di Emissione.

Spese/ Tasse/ altre commissioni addebitate al Sottoscrittore o Acquirente	Nessuna
Spese/Commissioni addebitate dall'Emittente ai Portatori Post Emissione	Nessuna
Negoziazione (Mercato Secondario)	<p>In normali condizioni di mercato, l'Emittente, che agisce tramite una delle sue controllate, cercherà di fornire un mercato secondario, ma non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso.</p> <p>Su richiesta dell'investitore, l'Emittente, che agisce tramite una delle sue controllate, cercherà di fornire prezzi denaro-lettera per i Prodotti Complessi, a seconda delle effettive condizioni di mercato. Vi sarà una differenza di prezzo tra i prezzi denaro e lettera (spread).</p> <p>I Prodotti Complessi sono negoziati in unità al prezzo pieno (dirty price), inclusi i diritti alle Cedole, e sono prenotati di conseguenza.</p> <p>Prezzi indicativi di negoziazione possono essere ottenuti su Reuters e Bloomberg.</p>
Liquidità / Accordi di buy- back	Credit Suisse Securities (Europe) Limited, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito (lo Specialista) si impegna a fornire la liquidità attraverso quotazioni denaro-lettera in conformità alle previsioni sul market making del Mercato SeDeX, come di seguito definito, ove si prevede che i Titoli saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sono disciplinati dal regolamento del Mercato SeDeX.
Quotazione / Ammissione alla Negoziazione	<p>Sarà presentata domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Sistema di Negoziazione Multilaterale di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Mercato SeDeX"). L'Emittente si impegna a depositare una domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX in tempo per l'adozione della delibera di ammissione alla Data di Emissione. L'efficacia dell'offerta è condizionata all'adozione della delibera di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX prima della Data di Emissione.</p> <p>I Prodotti Complessi che sono quotati su un qualsiasi mercato regolamentato o borsa valori o ammessi alla negoziazione da parte di una rilevante autorità possono essere sospesi dalla negoziazione e/o ritirati dalla quotazione in qualsiasi momento ai sensi delle applicabili norme e regolamenti del rilevante mercato regolamentato o rilevante borsa valori o autorità.</p>
Ammontare dell'Emissione / Ammontare dell'Offerta	<p>Verranno offerti 20.000 Prodotti Complessi. Verrà emesso un massimo di 20.000 Prodotti Complessi (che può essere aumentato/diminuito in qualsiasi momento).</p> <p>L'Ammontare dell'Emissione iniziale sarà messo a disposizione dei Portatori mediante pubblicazione presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti dopo la chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Durante la vita dei Prodotti Complessi l'Emittente fornirà informazioni relative all'attuale Ammontare dell'Emissione su richiesta dei Portatori.</p> <p>In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: L'importo finale dei Prodotti Complessi da emettersi alla Data di Emissione e i risultati dell'offerta saranno notificati agli investitori mediante mezzi appropriati e in ogni caso in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Collocatore, se disponibile) alla Data di Emissione o in prossimità della stessa, nel rispetto delle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Definitive. L'importo finale dei Prodotti Complessi dipenderà dall'esito dell'offerta.</p>
Taglio	EUR 1.000
Valuta di Emissione	EUR
Prezzo di Emissione / Prezzo di Offerta	<p>EUR 1.000 per Prodotto Complesso.</p> <p>Una percentuale fino allo 0,75% del Taglio per i Prodotti Complessi è rappresentata da una commissione pagabile dall'Emittente al Collocatore ed è inclusa nel Prezzo di Emissione.</p>
Periodo di Sottoscrizione	<p>dal 10 luglio 2020 incluso al 24 luglio 2020, ore 15:00 CET</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di non emettere i Prodotti Complessi senza alcuna giustificazione.</p> <p>L'Emittente si riserva inoltre di chiudere anticipatamente o prolungare il Periodo di Sottoscrizione.</p>
Descrizione del Procedimento di Sottoscrizione	<p>Descrizione del processo di sottoscrizione in relazione all'offerta pubblica Italia:</p> <p>I potenziali investitori possono far domanda al Dealer Italiano di sottoscrivere i Prodotti Complessi fino all'Ammontare dell'Emissione in conformità agli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale.</p> <p>In particolare in relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia durante il Periodo di Sottoscrizione gli investitori possono fare domanda di sottoscrizione dei Prodotti Complessi durante il normale orario di ufficio delle banche in Italia presso le filiali del Dealer Italiano completando, sottoscrivendo (anche attraverso soggetti muniti di apposita procura) e consegnando uno specifico modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione"), predisposto dal Dealer Italiano. I Moduli di Sottoscrizione sono disponibili presso le filiali del Dealer Italiano dal 10 luglio 2020 (incluso) (8.30 CET) al 24 luglio 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o l'estensione del Periodo di Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi.</p> <p>Ciascuna richiesta di sottoscrizione presentata dovrà essere presentata al Dealer Italiano.</p>

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante offerta fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, no.58, come modificato e integrato (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 10 luglio 2020 (incluso) (8.30 CET) al 24 luglio 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi.

Il Dealer Italiano che colloca i Prodotti Complessi mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i Moduli di Sottoscrizione attraverso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano..

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante tecniche di comunicazione a distanza e ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 67-duodecies, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, no. 206 (il "**Codice del Consumo**") dal 10 luglio 2020 (incluso) (8.30 CET) al 24 luglio 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi. In relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi che avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza l'investitore che rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del citato Codice del Consumo dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Durante la decorrenza del termine previsto l'efficacia del contratto è sospesa e l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

L'esercizio del diritto di recesso può avere un impatto sul numero di sottoscrittori e, pertanto può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Prodotti Complessi. Inoltre, se l'investitore ha esercitato il diritto di recesso e ha già pagato il Prezzo di Emissione per tali Prodotti Complessi, il Prezzo di Emissione sarà allo stesso rimborsato. In tal caso, l'investitore non riceverà alcun interesse o pagamenti risarcitori in relazione al periodo di tempo trascorso tra la Data di Pagamento e la data di rimborso del Prezzo di Emissione e potrebbe essere in grado di reinvestire il Prezzo di Emissione rimborsato solo a condizioni meno favorevoli.

Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, e il diritto di recesso applicabile in caso di offerta fuori sede ovvero sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Sottoscrizione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.

Le domande ricevute dal Dealer Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

Il Dealer Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Tutti i Prodotti Complessi richiesti attraverso il Dealer Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati fino all'Ammontare dell'Emissione.

Il riparto dei Prodotti Complessi sarà gestito e coordinato dal Dealer Italiano nel rispetto degli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale. Non sono previsti criteri di riparto predeterminati.

Nel caso in cui le richieste superassero l'Ammontare dell'Emissione, l'Emittente e/o il Dealer Italiano avranno la possibilità di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, ai sensi della voce Periodo di Sottoscrizione che precede.

Il Dealer Italiano adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di prolungare il Periodo di Sottoscrizione

Diritto di recesso
in caso di
supplemento

Se durante il periodo di sottoscrizione scatta l'obbligo di predisporre un supplemento a causa di nuovi fatti significativi, le sottoscrizioni potranno essere revocate entro due giorni dalla pubblicazione del supplemento.

Le seguenti ulteriori condizioni troveranno applicazione in relazione all'offerta in Italia:

Ulteriori condizioni
dell'offerta

I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico attraverso il rilevante Collocatore nella Repubblica Italiana a qualsiasi persona.

Le imposte addebitate in relazione alla sottoscrizione, al trasferimento, acquisto o possesso dei Prodotti Complessi devono essere pagate dal rilevante investitore e l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione ad esse. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali professionali per stabilire il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

Per informazioni sul regime applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana, si veda la sotto-sezione "Italia" nella sezione "Fiscalità" del Prospetto di Base.

In caso di revoca o cancellazione dell'offerta il Collocatore informerà gli investitori che hanno presentato le loro richieste dei Prodotti Complessi mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, se disponibile)

A scanso di equivoci, ove una domanda sia stata presentata da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti alcun Prodotto Complesso. In tal caso il Collocatore rimborserà il Prezzo di Emissione e qualsiasi commissione pagata da qualsiasi investitore senza interessi.

All'atto della revoca o cancellazione dell'offerta tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di ulteriore efficacia, senza alcun ulteriore avviso.

Chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, anche nel caso in cui le richieste superino l'Ammontare dell'Emissione. Sarà dato avviso agli investitori della chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Collocatore, se disponibile). La chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Proroga del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di prorogare il Periodo di Sottoscrizione. Sarà dato avviso agli investitori della proroga del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile), prima della data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. La proroga del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Data di Emissione/ Data di Pagamento	31 luglio 2020, vale a dire la data in cui i Prodotti Complessi sono emessi e il Prezzo di Emissione viene pagato.
Lotto Minimo di Negoziazione/ Importo di Sottoscrizione	1 Prodotto Complesso
Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti i Prodotti Complessi	offerta al pubblico
Paesi in cui viene effettuata l'offerta pubblica dei Prodotti Complessi	Italia e Svizzera
Informazioni sulla deduzione fiscale ai sensi della Sezione 871 (m) del U.S. Internal Revenue Code del 1986	I Prodotti Complessi non sono <i>Specified Complex Products</i> ai fini della Sezione 871 (m) del U.S. Internal Revenue Code del 1986 (si prega di fare riferimento alla sezione "Taxation – Hiring Incentives to Restore Employment Act" del Prospetto di Base)

B. Rimborso

B.1 Rimborso Finale

Rimborso Finale Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ogni Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

Data di Rimborso Finale 29 gennaio 2021, vale a dire la data in cui ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato all'Importo di Rimborso Finale, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato.

Importo di Rimborso Finale (i) se il Livello Finale del Sottostante è **superiore** alla Barriera, un importo in contanti pari al 100% del Taglio; o
(ii) se il Livello Finale è **pari o inferiore** alla Barriera, un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il rapporto tra il Livello Finale e lo Strike, calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula:

$$\text{Taglio} \times \text{Livello Finale} / \text{Strike}$$

Tipo di Regolamento Regolamento in contanti

Valuta di Regolamento EUR

B.2 Rimborso Anticipato

Rimborso Trigger Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, al verificarsi di un Evento Trigger alla Data di Osservazione Trigger, l'Emittente rimborserà i Prodotti Complessi alla Data di Rimborso Trigger al Prezzo di Rimborso Trigger.

Barriera Trigger il 100% del rispettivo Strike.

Data(e) di 23 ottobre 2020, vale a dire la data in cui viene osservato il Livello ai fini della determinazione del verificarsi o meno di un Evento Trigger.

Osservazione Trigger Prezzo di Rimborso Trigger	un importo in contanti pari al 100% del Taglio, che verrà corrisposto ai Portatori per Prodotto Complesso al verificarsi di un Evento Trigger alla Data di Rimborso Trigger.
Evento Trigger	Qualora il Livello all'Ora di Valutazione alla Data di Osservazione Trigger sia pari o superiore alla Barriera Trigger.
Data(e) di Rimborso Trigger	30 ottobre 2020 vale a dire la data in cui, al verificarsi di un Evento Trigger alla Data di Osservazione Trigger, l'Emittente rimborserà i Prodotti Complessi al Prezzo di Rimborso Trigger (salvo il caso in cui i Prodotti Complessi siano già stati rimborsati, riacquistati o cancellati prima di tale data).
Opzione Call dell'Emittente	Non applicabile
Data del Rimborso Anticipato	Qualora i Prodotti Complessi vengano rimborsati prima della Data del Rimborso Finale, la data di tale rimborso anticipato
B.3	Definizioni Generali del Rimborso
Data di Fixing Iniziale	24 luglio 2020, vale a dire la data in cui sono fissati lo Strike, la Barriera, la Barriera Trigger e la Barriera della Cedola, e la data a partire dalla quale i Prodotti Complessi possono essere negoziati.
Strike	il 100% del Livello all'Ora di Valutazione alla Data di Fixing Iniziale.
Livello	Il Livello dell'Indice.
Data di Fixing Finale	22 gennaio 2021, vale a dire la data in cui verrà fissato il Livello Finale.
Livello Finale	Il 100% del Livello all'Ora di Valutazione alla Data di Fixing Finale.
Ora di Valutazione	L'ora in cui il Licensor/ Sponsor dell'Indice calcola il Livello di chiusura dell'Indice
Barriera	Il 65% dello Strike.
Data di Rimborso	la Data di Rimborso Finale o, se i Prodotti Complessi sono rimborsati prima della Data di Rimborso Finale, la Data del Rimborso Anticipato.

C. Interesse, Premio e Cedola

C.1 Interesse
Non applicabile

C.2 Premio
Non applicabile

C.3

Cedola

Cedola	L'Emittente corrisponderà ai Portatori alla Data di Pagamento della Cedola rilevante, il relativo Importo della Cedola per Prodotto Complesso, a condizione che (i) non si sia verificato un Evento di Differimento della Cedola con riferimento alla relativa Data di Pagamento della Cedola e (ii) il Prodotto Complesso non sia stato rimborsato, riacquistato o cancellato prima della relativa Data di Pagamento della Cedola. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati o cancellati prima di qualsiasi Data di Pagamento della Cedola, ogni porzione maturata ma non corrisposta del rilevante Importo della Cedola che sarebbe altrimenti dovuta in tale Data di Pagamento della Cedola non sarà corrisposta.
Importo della Cedola	Con riferimento ad una Data di Pagamento della Cedola, un importo in contanti pari ad (i) almeno il 2,4375% del Taglio (la percentuale definitiva sarà determinata dall'Agente di Calcolo alla Data di Fixing Finale e comunicata ai Portatori ai sensi della Sezione 9), più (ii) ogni Importo della Cedola che avrebbe dovuto essere corrisposto in qualsiasi Data di Pagamento della Cedola precedente ove non si fosse verificato un Evento di Differimento della Cedola (resta inteso che una volta che tale Importo della Cedola non pagato è stato corrisposto ai sensi del presente punto (ii) non dovrà più essere corrisposto in una qualsiasi Data di Pagamento della Cedola successiva, ai sensi del presente punto (ii))
Evento di Differimento della Cedola	Qualora il Livello all'Ora di Valutazione in qualsiasi Data di Osservazione della Cedola relativa alla rispettiva Data di Pagamento della Cedola sia inferiore alla Barriera della Cedola.
Data(e) di Osservazione della Cedola	23 ottobre 2020 e 22 gennaio 2021 vale a dire le date in cui è osservato il Livello per determinare se l'Importo della Cedola dovrà essere corrisposto alla relativa Data di Pagamento della Cedola o meno.
Data(e) di pagamento della Cedola	30 ottobre 2020 e 29 gennaio 2021, vale a dire le date in cui l'Emittente pagherà al Portatore l'Importo della Cedola, se dovuto.
Barriera della Cedola	Il 65% dello Strike.

Tabella C.3

Date di Pagamento della Cedola	Date di Osservazione della Cedola
30.10.2020	23.10.2020 (Record Date: 29.10.2020)
29.01.2021	22.01.2021 (Record Date: 28.01.2021)

D.

Definizioni Specifiche per il Sottostante e Relative Informazioni

Indice	EURO STOXX® Banks Index
Codici Titoli	Swiss Sec. No.: 846 500 ISIN: EU 000 965 842 6 Bloomberg Ticker: SX7E INDEX
Licensor/Sponsor dell'Indice	STOXX Limited
Descrizione dell'Indice	L'Indice Euro. STOXX® Banks è un indice ponderato per la capitalizzazione che include paesi facenti parte dell'Unione Monetaria Europea, che svolgono attività nel settore bancario. L'indice EURO STOXX® Banks è ricavato dall'Indice EURO STOXX® Index (SXXE). L'indice è stato sviluppato, con un valore base di 100, il 31 dicembre 1991. Per maggiori informazioni si veda il sito www.stoxx.com .
Marchi / Disclaimer	STOXX e i suoi licenzianti (i "Licenzianti") non hanno alcuna relazione con l'Emittente, al di fuori della licenza per l'Indice EURO STOXX® Banks e l'utilizzo dei relativi marchi con riferimento ai Prodotti Complessi. STOXX e i suoi licenzianti non: – sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono i Prodotti Complessi. – raccomandano ad alcun soggetto di investire nei Prodotti Complessi o in qualsiasi altri titolo. – hanno alcun ruolo o responsabilità, o prendono alcuna decisione su tempistiche, importo o prezzo dei Prodotti Complessi. – hanno alcuna responsabilità o obbligo in merito all'amministrazione, gestione o commercializzazione dei Prodotti Complessi. – considerano le esigenze dei Prodotti Complessi o dei proprietari dei Prodotti Complessi nel determinare, comporre o calcolare l'Indice EURO STOXX® Banks né hanno alcun obbligo di farlo. STOXX ed i suoi Licenzianti non assumono alcuna responsabilità in relazione ai Prodotti Complessi In particolare: - STOXX ed i suoi Licenzianti non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, e negano qualunque responsabilità concernente : (a) I risultati che possono essere ottenuti dai Prodotti Complessi, dal portatore dei Prodotti Complessi o da qualsiasi altra persona in reazione all'utilizzo dell'Indice EURO STOXX® Banks e dei dati inclusi nell'Indice EURO STOXX® Banks; (b) La correttezza o completezza dell'Indice EURO STOXX® Banks e dei suoi dati; (c) La commerciabilità ed adeguatezza per uno scopo o uso particolare dell'Indice EURO STOXX® Banks e dei suoi dati;

- STOXX ed i suoi licenzianti non avranno alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell'Indice EURO STOXX® Banks o dei suoi dati; e

- STOXX ed i suoi Licenzianti, partners nella ricerca e fornitori di dati non saranno in nessun caso responsabili per eventuali perdite di profitto o danni o perdite indiretti, sanzionatori, speciali o conseguenti, anche se STOXX ed i suoi Licenzianti sono consapevoli del fatto che detti danni o perdite potrebbero verificarsi.

Il contratto di licenza stipulato tra l'Emittente e STOXX ha efficacia esclusivamente tra gli stessi e non nei confronti dei portatori dei Prodotti Complessi o di qualunque altro soggetto terzo.

Performance passata del Sottostante	Per informazioni sulle performance passate del Sottostante e sulla sua volatilità si veda il sito www.credit-suisse.com/derivatives .
Informazioni sul Sottostante come "indice di riferimento"	Il Sottostante è un "indice di riferimento" ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (il " Benchmark Regulation ") fornito da STOXX Limited. Alla data delle presenti Condizioni Definitive STOXX Limited è registrato nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento istituito e tenuto dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (" ESMA ") ai sensi dell'articolo 36 del Benchmark Regulation.

E. Ulteriori Definizioni Specifiche dell'Emissione

Giorno Lavorativo	un giorno (diverso dai Sabati e dalle Domeniche) in cui le banche commerciali e i mercati di valute estere regolano i pagamenti a Zurigo e che sia un Giorno Lavorativo TARGET.
Giorno Lavorativo TARGET	qualsiasi giorno in cui il sistema <i>Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer</i> (TARGET2) è aperto per gli affari.
Clearstream Luxembourg	Clearstream Banking, Luxembourg, in qualità di operatore del sistema Clearstream Luxembourg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Clearing System	Clearstream Luxembourg e/o Euroclear e/o SIS e/o Monte Titoli (tramite <i>bridge account</i> con SIS)
Euroclear	Euroclear Bank S.A., Bruxelles, Belgio, in qualità di operatore del sistema Euroclear (Avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles, Belgio) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Evento Straordinario	<p>(i) l'Emittente ha stabilito in buona fede che l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi dei Prodotti Complessi o qualsiasi accordo preso per la copertura dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi è diventato o diventerà, in tutto o in parte, illegittimo, illegale, o altrimenti contrario a qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, ordinanza, direttiva, policy o richiesta presenti o futuri di qualsiasi autorità o potere governativo, amministrativo o giudiziale (ma, se non ha forza di legge, solo se il rispetto del medesimo è conforme alla generale prassi dei soggetti a cui va applicato), o qualsiasi modifica nella interpretazione dei medesimi,</p> <p>(ii) uno qualsiasi dei seguenti eventi (che siano o meno ragionevolmente prevedibili) al di fuori del controllo dell'Emittente a condizione che abbiano o ci si possa ragionevolmente attendere che abbiano un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) qualsiasi esplosione o escalation di ostilità o altra calamità o crisi nazionale o internazionale,(b) l'emanazione, pubblicazione, emissione o altra promulgazione di qualsiasi legge, regolamento, norma o ordinanza di qualsiasi tribunale o altra autorità governativa, che riguarda, o riguarderebbe, il pagamento di qualsiasi importo (o consegna di qualsiasi altro beneficio) ai sensi dei Prodotti Complessi,(c) la chiusura di qualsiasi Clearing System senza sostituzione di una organizzazione di compensazione sostitutiva entro una settimana da tale chiusura, o <p>(iii) qualsiasi evento simile a uno qualsiasi degli eventi descritti alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia avuto o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi.</p>
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., Milano, Italia, in qualità di operatore del sistema Monte Titoli (Piazza degli Affari 6, Milano, Italia) e qualsiasi organizzazione o sistema successore, in ogni caso tramite <i>bridge account</i> con SIS.
SIS	SIX SIS Ltd, la società di servizio titoli svizzera (Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Svizzera), e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Importo di Estinzione Non Programmata	indica, in relazione ad un Prodotto Complesso, un importo nella Valuta di Regolamento (che non può essere inferiore a zero) pari all'equo valore di mercato del Prodotto Complesso immediatamente prima dell'esercizio del diritto di estinzione da parte dell'Emittente mediante pubblicazione dell'avviso di estinzione, come calcolato dall'Agente di Calcolo usando i propri modelli di valutazione e tendo conto tra l'altro, a titolo esemplificativo, di quanto segue: <ul style="list-style-type: none">(A) il tempo residuo alla scadenza del Prodotto Complesso;(B) i tassi di interesse a cui le banche possono ottenere finanziamenti;(C) il tasso di interesse addebitato all'Emittente (o alle sue affiliate) per prendere in prestito denaro;(D) il valore, la performance futura attesa e/o la volatilità del(i) Sottostante(i); e(E) qualsiasi altra informazione che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (incluse, a titolo esemplificativo, le circostanze che hanno portato agli eventi che hanno dato luogo al diritto di estinzione).
Forma dei Prodotti Complessi	Titoli non cartacei

Portatore(i) con riferimento a qualsiasi Prodotto Complesso, il soggetto che detiene il Prodotto Complesso in un conto titoli a suo nome o, nel caso di un intermediario, l'intermediario che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli a proprio nome. Il Portatore di un Prodotto Complesso dovrà, ad ogni fine, essere trattato da (i) l'Emittente, (ii) l'Agente di Calcolo, (iii) l'Agente per i Pagamenti e (iv) ogni altro soggetto come il soggetto avente diritto a tale Prodotto Complesso e il soggetto avente diritto di ricevere i benefici dei diritti rappresentati da tale Prodotto Complesso.

Data di Scadenza 27 gennaio 2021

Mercato SeDeX il Sistema Multilaterale di Negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I riferimenti a "**AED**" sono ai dirham degli Emirati Arabi Uniti, i riferimenti a "**ARS**" sono ai pesos argentini, i riferimenti a "**AUD**" sono ai dollari australiani, i riferimenti a "**BMD**" sono ai dollari delle Bermuda, i riferimenti a "**BRL**" sono ai real brasiliani, i riferimenti a "**CAD**" sono ai dollari canadesi, i riferimenti a "**CHF**" sono ai franchi svizzeri, i riferimenti a "**CLP**" sono ai pesos cileni, i riferimenti a "**CNY**" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "**COP**" sono ai pesos colombiani, i riferimenti a "**CZK**" sono alle corone ceche, i riferimenti a "**DKK**" sono alle corone danesi, i riferimenti a "**EUR**" sono agli euro, i riferimenti a "**GBP**" sono alle sterline inglesi, i riferimenti a "**HKD**" sono ai dollari di Hong Kong, i riferimenti a "**HUF**" sono ai forint ungheresi, i riferimenti a "**IDR**" sono alle rupie indonesiane, i riferimenti a "**ILS**" sono ai nuovi shekel israeliani, i riferimenti a "**INR**" sono alle rupie indiane, i riferimenti a "**JPY**" sono agli yen giapponesi, i riferimenti a "**KRW**" sono agli won sud coreani, i riferimenti a "**MXN**" sono ai pesos messicani, i riferimenti a "**MYR**" sono ai ringgit malesiani, i riferimenti a "**NOK**" sono alle corone norvegesi, i riferimenti a "**NZD**" sono ai dollari neo zelandesi, i riferimenti a "**PLN**" sono agli zloty polacchi, i riferimenti a "**RON**" sono ai nuovi lei rumeni, i riferimenti a "**RUB**" sono ai rubli russi, i riferimenti a "**SGD**" sono ai dollari di Singapore, i riferimenti a "**SEK**" sono alle corone svedesi, i riferimenti a "**THB**" sono ai baht thailandesi, i riferimenti a "**TRY**" sono alle lire turche, i riferimenti a "**TWD**" sono ai dollari di Taiwan, i riferimenti a "**USD**" sono ai dollari statunitensi, e i riferimenti a "**ZAR**" sono ai Rand sudafricani.

Ulteriori Definizioni relative agli Indici

Ulteriore Evento di Rettifica	in relazione ad un Indice, un Giorno di Turbativa, una Modifica Normativa, una Turbativa Fiscale, una Turbativa della Copertura, un Evento dell'Amministratore/dell'Indice di Riferimento, una modifica del Licensor/Sponsor dell'Indice, una modifica nella formula o nel metodo di calcolo dell'Indice o nel caso di discontinuità dell'Indice ovvero nel caso in cui l'Indice non venga più calcolato o pubblicato.
Evento dell'Amministratore / dell'Indice di Riferimento	Indica che l'Agente di Calcolo determina che (1) un Evento di Modifica o Cessazione dell'Indice di Riferimento si è verificato o si verificherà o (2) qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, sottoscrizione, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale relativi all'Indice di Riferimento o all'amministratore o sponsor del rilevante di Riferimento non siano stati ottenuti, o non saranno ottenuti, ovvero sono stati rigettati, rifiutati, sospesi, o ritirati dalla rilevante autorità competente, o altro rilevante organo competente, in ogni caso con l'effetto che all'Emittente o all'Agente di Calcolo o qualsiasi altra entità non è o non sarà permesso, ai sensi di qualsiasi legislazione applicabile, di utilizzare il rilevante Indice di Riferimento per adempiere alle proprie obbligazioni relative ai Prodotti Complessi o (3) se non è ragionevole aspettarsi che l'Emittente continui ad usare l'Indice di Riferimento in relazione ai Prodotti Complessi a causa di restrizioni relative alla licenza o cambiamenti nei costi per ottenere o mantenere tale rilevante licenza (ivi incluso a titolo esemplificativo il caso in cui all'Emittente, all'Agente di Calcolo o qualsiasi altra entità sia richiesto di mantenere una valida licenza al fine di emettere i Prodotti Complessi o eseguire le obbligazioni relative agli stessi e per qualsiasi ragione tale licenza non sia stata ottenuta, rinnovata o sia stata revocata o sia intervenuto un cambiamento sostanziale nei costi per ottenerla o rinnovarla).
Indice di Riferimento	Indica qualsiasi indice o tasso che sia un indice di riferimento nel BMR qualora l'importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi sia determinato complessivamente o solo in parte sulla base di tale indice, tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.
Evento di Modifica o Cessazione dell'Indice di Riferimento	Indica in relazione all'Indice di Riferimento una o più delle seguenti circostanze: (i) qualsiasi cambiamento sostanziale in tale Indice di Riferimento; (ii) la cancellazione o cessazione permanente o a tempo indeterminato di tale Indice di Riferimento; o (iii) un autorità regolamentare o altra entità ufficiale del settore proibisca l'uso di tale Indice di Riferimento.
BMR	Indica il Regolamento (UE) 2016/1011 (il "Benchmark Regulation"), come di volta in volta modificato.
Modifica Normativa	in relazione ad un Indice, alla o successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento (i) a causa dell'adozione di o qualsiasi modifica a qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale), o (ii) a causa della promulgazione di, o qualsiasi modifica nella interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare avente giurisdizione di, qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa qualsiasi azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente stabilisca che (a) è diventato illegale per esso e/o per l'Ente di Copertura detenere, acquisire o vendere tale Indice o i suoi Componenti, o (b) (i) subisce un aumento rilevante dei costi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi (incluso, a titolo esemplificativo, a causa di qualsiasi aumento dell'esposizione fiscale, diminuzione dei benefici fiscali o altro effetti negativo sulla propria posizione fiscale) o (ii) esso e/o l'Ente di Copertura saranno esposti ad un aumento sostanziale dei costi degli accordi di copertura o dei requisiti patrimoniali regolamentari (comprese le circostanze (1) che richiedono all'Emittente e/o all'Ente di Copertura di modificare negativamente qualsiasi riserva, deposito speciale, accordo di finanziamento o requisiti simili imposti dall'Emittente e/o dall'Ente di copertura, (2) che influirebbero negativamente sull'importo o sul costo del capitale di vigilanza che dovrebbe essere mantenuto in relazione a tali accordi di copertura da parte dell'Emittente e/o dell'Ente di copertura, o (3) che sottopongono l'Emittente e/o l'Ente di copertura a qualsiasi perdita o tassazione aggiuntiva).
Componente	In relazione ad un Indice, ciascuna azione, titolo, <i>commodity</i> , tasso, indice, o altro componente incluso in tale Indice, come determinato dall'Agente di Calcolo.
Clearing System del Componente	In relazione a qualsiasi Componente dell'Indice (i) il principale clearing system domestico nella prassi utilizzato per regolare le transazioni in tale Componente o (ii) se il clearing system del componente descritto al punto (i) che precede cessa di regolare le transazioni in tale Componente, il diverso clearing system determinato dall'Agente di Calcolo.
Giorno Lavorativo del Clearing System del Componente	In relazione a qualsiasi Componente dell'Indice, qualsiasi giorno in cui il Clearing System del Componente è aperto (o sarebbe stato aperto se non si fosse verificato un Evento di Turbativa) per la ricezione e esecuzione delle istruzioni di regolamento.
Giorno di Turbativa	in relazione ad un Indice, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) qualsiasi Borsa non apre per la negoziazione durante la sua regolare sessione di negoziazione, (ii) una qualsiasi Borsa Correlata non apre per la negoziazione durante la sua regolare sessione di negoziazione, o (iii) si è verificato un Evento di turbativa del Mercato.
Chiusura Anticipata	in relazione ad un Indice, la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa di qualsiasi Borsa o Borsa Correlata in relazione ai Componenti che compongono il 20 per cento o più del Livello dell'Indice prima del suo Orario di Chiusura Programmato, a meno che tale orario di chiusura anticipato non venga annunciato da tale Borsa o Borsa Correlata, a seconda del caso, almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per la regolare sessione di negoziazione su tale Borsa o Borsa Correlata in tale Giorno Lavorativo di Borsa, e (ii) il termine ultimo per presentare ordini da immettersi nel sistema da tale Borsa o Borsa Correlata per l'esecuzione all'Orario di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

Borsa	in relazione a qualsiasi Componente dell'Indice, la/e borsa/e o il/i sistema/i di negoziazione (a seconda dei casi) (i) in cui tale Componente è negoziato o quotato secondo la determinazione del Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice ai fini dell'Indice, e (ii) se l'Agente di Calcolo così ritiene, in cui qualsiasi depositary receipts relativo al Componente, è negoziato o quotato, ove ogni riferimento ai Componenti potrà includere tale depositary receipts se secondo l'Agente di Calcolo il contesto lo permette.
Giorno Lavorativo di Borsa	in relazione ad un Indice, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui ciascuna Borsa e Borsa Correlata sono aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione, nonostante ciascuna di tale Borsa o Borsa Correlata chiuda prima del suo Orario di Chiusura Programmato.
Turbativa della Borsa	in relazione ad un Indice, qualsiasi evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o pregiudichi (nella determinazione dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti del mercato in generale (i) di effettuare operazioni su, o ottenere valori di mercato per, i Componenti che compongono il 20 per cento o più del Livello dell'Indice, o (ii) di effettuare operazioni su, o ottenere valori di mercato per, future o opzioni relativi a tale Indice su qualsiasi Borsa Correlata.
Proventi di Copertura	Gli importi in contanti che costituiscono proventi ricevuti dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in relazione a qualsiasi Accordo di Copertura; a scanso di equivoci i Proventi di Copertura non possono essere inferiori a zero.
Accordi di Copertura	qualsiasi accordo di copertura stipulato dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in qualsiasi momento per il pagamento di un importo pari a qualsiasi importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi, incluso, a titolo esemplificativo, l'acquisto e/o vendita di qualsiasi Componente o azione di società i cui <i>depositary receipts</i> siano Componenti, qualsiasi opzione o future su qualsiasi Componente finanziario e qualsiasi associata operazione su cambi.
Turbativa della Copertura	a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente e/o l'Ente di Copertura non è in grado, dopo aver fatto sforzi commercialmente ragionevoli, di (i) acquisire, costituire, ri-constituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo legato all'assunzione e adempimento dei propri obblighi in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi.
Ente di Copertura	Indica Credit Suisse International o, se comunicato ai Portatori ai sensi della Sezione 9, qualsiasi delle sue controllate specificate nell'avviso come controparte degli accordi di copertura stipulati dall'Emittente, in relazione ai Prodotti Complessi.
Livello dell'Indice	In relazione ad un Indice, in ognuno dei Giorni di Negoziazione Programmato, il livello di tale Indice in tale giorno come calcolato e pubblicato dal Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice, come determinato dall'Agente di Calcolo.
Evento di Turbativa relativa al Regolamento dell'Indice	In relazione a qualsiasi Componente di un Indice, un evento che l'Agente di Calcolo considera al di fuori del controllo dell'Emittente e/o delle sue affiliate e all'esito del quale il rilevante Clearing System del Componente non può registrare il trasferimento di tale Componente.
Licensor/Sponsor dell'Indice	in relazione ad un Indice, (i) la società o altra entità, specificata come tale nella Sezione 1.1, e che è la società o l'entità che (a) è responsabile per stabilire e rivedere la regolamentazione, le procedure e i metodi di calcolo e rettifiche, ove applicabile, in relazione a tale Indice e (b) comunica (direttamente o per il tramite di un agente) il Livello dell'Indice su base periodica durante il Giorno di Negoziazione Programmato, o (ii) se la società o l'entità, specificata come tale nella Sezione 1.1 non sia in grado di agire secondo quanto indicato ai sub paragrafi (a) e (b) di cui alla clausola (i) che precede, il soggetto ritenuto idoneo da parte dell'agente di Calcolo per calcolare e comunicare l'Indice o qualsiasi agente o soggetto che agisca per conto dello stesso.
Evento di Turbativa del Mercato	in relazione ad un Indice, il verificarsi o esistenza in qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato di (a) una Turbativa della Negoziazione o una Turbativa della Borsa, che in ciascun caso l'Agente di Calcolo stabilisca essere rilevante e che si verifichi in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina con l'Orario di Valutazione, o (b) una Chiusura Anticipata, indipendentemente dal fatto che qualsiasi Borsa o Borsa Correlata abbia dichiarato un evento ufficiale di turbativa del mercato. Per determinare se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in qualsiasi momento in relazione a qualsiasi Componente, la rilevante percentuale di contribuzione al Livello dell'Indice sarà basata sulla comparazione (a) della porzione di Livello dell'Indice attribuibile a tale Componente e (b) del Livello dell'Indice complessivo, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, come determinato dall'Agente di Calcolo.
Borsa(e) Correlata(e)	in relazione ad un Indice, ogni borsa o sistema di quotazione ove la negoziazione abbia un effetto rilevante secondo la determinazione dall'Agente di Calcolo sul mercato complessivo per i contratti future o di opzione relativi a tale Indice.
Orario di Chiusura Programmato	in relazione a qualsiasi Borsa o Borsa Correlata di un Indice e ad un Giorno di Negoziazione Programmato, l'orario di chiusura programmato per i giorni settimanali di tale Borsa o Borsa Correlata, a seconda dei casi, in tale Giorno di Negoziazione Programmato, senza tenere conto di <i>after hour</i> o di qualsiasi altra negoziazione al di fuori degli orari delle regolari sessioni di negoziazione.
Giorno di Negoziazione Programmato	in relazione ad un Indice, qualsiasi giorno in cui è previsto che ciascuna Borsa e Borsa Correlata sia aperta per le negoziazioni per le rispettive regolari sessioni di negoziazione.
Ciclo di Regolamento	in relazione ad un Indice, il periodo di Giorni Lavorativi del Clearing System del Componente successivo a una transazione sul Componente sulla rilevante Borsa in cui avrà abitualmente luogo il regolamento ai sensi delle regole della Borsa (o, se vi è più di una Borsa, il periodo più lungo previsto).
Turbativa Fiscale	in relazione ad un Indice, l'imposizione, modifica o eliminazione di una imposta per accisa, buona uscita, vendita, utilizzo, valore aggiunto, trasferimento, bollo, documentale, registrazione o altra imposta simile su, o misurata mediante riferimento a, tale Indice (diversa da una imposta su, o misurata mediante riferimento a, il reddito complessivo netto o lordo) da parte di qualsiasi governo o autorità fiscale successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento, se l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o eliminazione sia di alzare o abbassare il Livello dell'Indice nel giorno in cui il

	Livello dell'Indice sarebbe altrimenti determinato rispetto a quanto sarebbe stato senza tale imposizione, variazione o eliminazione.
Turbativa della Negoziazione e	in relazione ad un Indice, qualsiasi sospensione della o limitazione imposta alla negoziazione causata da movimenti di prezzo eccedenti i limiti permessi da qualsiasi Borsa o Borsa Correlata o altrimenti, (i) su qualsiasi Borsa relativa ai Componenti che compongono il 20 per cento o più del Livello dell'Indice, o (ii) su contratti future o di opzione relativi a tale Indice sulla Borsa Correlata.
Orario di Valutazione	in relazione ad un Indice, l'orario in relazione al quale il Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice calcola il Livello dell'Indice di chiusura, o il diverso orario eventualmente determinato dall'Agente di Calcolo.

Sezione 2 Rimborso Finale

Sezione 2.1 Importo di Rimborso Finale

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

L'Importo di Rimborso Finale sarà determinato in conformità alla definizione di "Importo di Rimborso Finale" contenuta alla sottosezione B.1 della Sezione 1.1.

Sezione 2.2 Regolamento Fisico

Non applicabile.

Sezione 3 Pagamenti di Interessi e Premi; Cedole

Sezione 3.1 Interesse

Non applicabile.

Sezione 3.2 Premio

Non applicabile.

Sezione 3.3 Cedole

L'Emittente corrisponderà ai Portatori alla Data di Pagamento della Cedola rilevante, il relativo Importo della Cedola per Prodotto Complesso, ove dovuto, a condizione che il Prodotto Complesso non sia stato rimborsato, riacquistato o cancellato prima di tale data. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati o cancellati prima di qualsiasi Data di Pagamento della Cedola, ogni porzione maturata ma non corrisposta del rilevante Importo della Cedola che sarebbe altrimenti dovuto in tale Data di Pagamento della Cedola non sarà corrisposta. Il relativo Importo della Cedola e la Data di Pagamento della Cedola saranno determinati secondo quanto previsto alle voci "Importo della Cedola" e "Data(e) di Pagamento della Cedola" indicate al paragrafo C.3 della Sezione 1.1.

Sezione 4 Rimborso Anticipato

Rimborso Trigger

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, al verificarsi di un Evento Trigger alla Data di Osservazione Trigger, l'Emittente rimborserà ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Trigger al Prezzo di Rimborso Trigger. Il verificarsi di un Evento Trigger e il Prezzo di Rimborso Trigger saranno determinati secondo quanto previsto alle voci "Evento Trigger" e "Prezzo di Rimborso Trigger" indicate al paragrafo B.2 della Sezione 1.1.

Sezione 5 Rettifiche, Determinazioni e Estinzione Straordinaria

Rettifiche e Determinazioni relative agli Indici

Correzione del Livello dell'Indice

Con riferimento ad un Indice, nel caso in cui (i) il Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice corregga e pubblichi successivamente un Livello dell'Indice che era stato utilizzato dall'Agente di Calcolo al fine di determinare (x) qualsiasi importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi, o (y) se si è verificato un Evento Trigger o (z) se qualsiasi Importo della Cedola deve essere corrisposto, e (ii) tale correzione venga pubblicata dal Licensor/Sponsor dell'Indice entro un Ciclo di Regolamento dopo la pubblicazione originale di tale Livello dell'Indice ma in ogni caso 2 Giorni Lavorativi prima della data in cui tale importo viene pagato, l'Agente di Calcolo può ricalcolare tale importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi usando tale Livello dell'Indice rettificato.

Differimenti in caso di Giorni Non Lavorativi e Giorni di Turbativa, Modifica di un Indice

In relazione ad un Indice e un giorno in relazione al quale il Livello dell'Indice debba essere determinato (una "Data Rilevante"), se tale giorno non è un Giorno di Negoziazione Programmato o è un Giorno di Turbativa, tale giorno può essere differito fino a 8 (otto) Giorni Lavorativi di Borsa successivi alla data originaria, come determinato dall'Agente di Calcolo. Se tale ottavo Giorno Lavorativo di Borsa è anch'esso un Giorno di Turbativa, l'Agente di Calcolo dovrà, in conformità ai principi di cui alla Sezione 15.1 che segue, effettuare una propria determinazione del rilevante Livello dell'Azione in tale ottavo Giorno Lavorativo di Borsa (al rilevante Orario di Valutazione per quanto possibile) tenendo conto delle prevalenti condizioni di mercato in tale momento. In relazione ad un differimento di una Data Rilevante, l'Agente per il Calcolo può inoltre posticipare qualsiasi data di pagamento in relazione ad un importo dovuto e qualsiasi giorno in cui deve avvenire la consegna fisica ai sensi dei Prodotti Complessi e potrà modificare il Regolamento di conseguenza.

In genere modifiche relative alla composizione di un Indice o cambiamenti alla formula o al metodo di calcolo di un Indice non verranno pubblicati.

Responsabilità

Né l'Emittente né l'Agente di Calcolo saranno responsabili in relazione a qualsiasi errore o omissione o successiva correzione commessi nel calcolo o nella comunicazione di un Indice, nel caso di negligenza del Concedente/ Sponsor dell'Indice o altrimenti.

Rettifiche al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o un Evento Straordinario

Al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica in relazione al Sottostante o di un Evento Straordinario in relazione ai Prodotti Complessi, l'Agente di Calcolo potrà apportare quelle rettifiche a uno o più termini dei Prodotti Complessi, alla definizione del Sottostante e al calcolo o definizione del Livello e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinato a sua discrezione tenendo conto dei principi esposti alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata al fine di tenere conto dell'effetto del verificarsi di tale Ulteriore Evento di Rettifica o Evento Straordinario, a seconda del caso e per preservare per quanto possibile la sostanza economica originaria dei Prodotti Complessi. Nell'effettuare le sue determinazioni, l'Agente di Calcolo dovrà tenere conto di qualsiasi rettifica effettuata dalla rilevante Borsa o Borsa Correlata in relazione a tale Ulteriore Evento di Rettifica agli strumenti negoziati su tale borsa.

Nel momento in cui effettua una tale rettifica, l'Agente di Calcolo o l'Emittente dovrà darne notifica quanto prima possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9 descrivendo brevemente il(gli) evento(i) che si sono verificato(i), la(e) rettifica(he) apportata(e) e la data di efficacia di tale rettifica.

Estinzione Straordinaria dei Prodotti Complessi

Se al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o al verificarsi di un Evento Straordinario l'Agente di Calcolo stabilisce di non essere in grado di apportare alcuna rettifica per tenere conto dell'effetto di tale evento o una tale rettifica non sarebbe ragionevolmente accettabile per l'Emittente e i Portatori, l'Emittente ha il diritto di estinguere anticipatamente i Prodotti Complessi, in tutto ma non in parte.

L'Emittente può esercitare il diritto di estinzione anticipata entro un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui ha determinato il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al diritto di estinzione straordinaria dandone notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9. L'avviso di estinzione dovrà, nella misura ragionevolmente fattibile per l'Emittente, specificare altresì la data di rimborso anticipata del Prodotto Complesso e l'Importo di Estinzione Non Programmata a cui il Prodotto Complesso sarà rimborsato. Se l'Emittente non è in grado di specificare la data di rimborso anticipato dei Prodotti Complessi o l'Importo di Estinzione Non Programmata nell'avviso di estinzione, l'Emittente dovrà darne avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 quanto prima possibile.

Nel momento in cui esercita tale diritto di estinzione straordinaria, l'Emittente dovrà rimborsare i Prodotti Complessi alla data specificata in tale avviso ad un importo per Prodotto Complesso pari all'Importo di Estinzione Non Programmata.

Sezione 6 Riacquisto dei Prodotti Complessi

L'Emittente e qualsiasi controllata o altra affiliata dell'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i Prodotti Complessi a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta di acquisto o contratto privato. I Prodotti Complessi acquistati dall'Emittente possono, ad opzione dell'Emittente, essere detenuti, rivenduti o cancellati. I Prodotti Complessi in tal modo cancellati non possono essere ri-emessi o rivenduti e le obbligazioni dell'Emittente in relazione a un tale Prodotto Complesso saranno liberate.

Sezione 7 Prescrizione

In conformità al diritto svizzero, le richieste di qualsiasi pagamento in relazione ai Prodotti Complessi saranno prescritte dopo il decorso di un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui tale pagamento è diventato per la prima volta pagabile ed esigibile.

Sezione 8 Pagamenti

Il pagamento di qualsiasi importo in relazione ai Prodotti Complessi dovrà essere effettuato dall'Agente per i Pagamenti e l'Emittente si impegna a trasferire i fondi necessari a servizio dei Prodotti Complessi alle rilevanti date di esigibilità liberamente disponibili a favore dell'Agente per i Pagamenti. Ove una data di esigibilità non cada in un Giorno Lavorativo, l'Emittente sarà obbligato ad effettuare il trasferimento di tali pagamenti con valuta del Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data di esigibilità. Non sono dovuti interessi di mora né altri pagamenti risarcitori saranno pagabili ai Portatori per qualsiasi differimento di un pagamento.

La debita e puntuale ricezione da parte dell'Agente per i Pagamenti dei pagamenti provenienti dall'Emittente a servizio dei Prodotti Complessi libererà l'Emittente dai propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi nella misura di tali pagamenti.

Tutti tali pagamenti saranno effettuati ai Portatori in conformità alle norme, regolamenti e procedure operative di volta in volta applicabili a, e/o emesse da, l'Intermediario.

Tutti i pagamenti in relazione ai Prodotti Complessi sono soggetti a (i) qualsiasi legge, regolamento e direttiva fiscale o di altro tipo nel luogo del pagamento e (ii) qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta ai sensi della (a) sezione 871(m) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense del 1986 (il "Codice", e tale ritenuta o deduzione, "Ritenuta 871 (m)") o (b) un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del Codice o altrimenti imposto ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e qualsiasi regolamento o accordo ai sensi del medesimo o interpretazione ufficiale del medesimo ("FATCA") o un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione che faciliti l'attuazione del medesimo (o qualsiasi legge attuativa di tale accordo intergovernativo). Inoltre, nel determinare l'importo della Ritenuta 871(m) imposta con riferimento a qualsiasi importo da pagarsi sui Prodotti Complessi, l'Emittente avrà diritto di trattenere su qualsiasi "equivalente del dividendo" (come definito ai fini della Sezione 871(m) del Codice) al più alto tasso applicabile a tali pagamenti indipendentemente da qualsiasi esenzione da, o riduzione di, tale trattenuta altrimenti disponibile ai sensi della normativa applicabile.

Sezione 9 Avvisi

Tutti gli avvisi ai Portatori saranno validi e vincolanti se pubblicati dall'Emittente in conformità agli regolamenti, linee guida e prassi di mercato del Mercato SeDeX.

Gli avvisi ai Portatori in relazione ai Prodotti Complessi saranno validi e vincolanti se pubblicati sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives, fatta eccezione per i Portatori noti all'Emittente, ai quali l'Emittente può trasmettere, ma non è obbligato in tal senso, l'avviso direttamente al Portatore.

Sezione 10 Forma

I Prodotti Complessi sono emessi in forma non cartacea ai sensi dell'Articolo 973c del Codice delle Obbligazioni Svizzero come titoli non cartacei (*Wertrechte*), che saranno registrati presso il SIS o un altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera come titoli detenuti presso un intermediario (*Bucheffekten*) ("**Titoli Detenuti Presso un Intermediario**").

I titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno creati dall'Emittente mediante registrazione in un registro dei titoli non cartacei (*Wertrechtbuch*) tenuto dall'Emittente. Tali titoli non cartacei saranno quindi iscritti nel registro principale (*Hauptregister*) di SIS o altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera riconosciuto a tali fini da SIX Swiss Exchange (SIS o l'altro intermediario, l'"**Intermediario**") come Titoli Detenuti Presso un Intermediario. I Prodotti Complessi resteranno prenotati nel sistema dell'Intermediario, e l'Intermediario manterrà il registro per i Prodotti Complessi, fino al momento antecedente tra il rimborso e la stampa dei Prodotti Complessi.

Le registrazioni dell'Intermediario determineranno l'importo o numero di Prodotti Complessi detenuto attraverso ciascun membro dell'Intermediario. In relazione ai Prodotti Complessi detenuti in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i portatori dei Prodotti Complessi saranno ciascun soggetto che detiene un qualsiasi Prodotto Complesso in un conto titoli (*Effektenkonto*) a suo nome o, nel caso degli intermediari (*Verwahrungsstellen*), ciascun intermediario (*Verwahrungsstelle*) che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli (*Effektenkonto*) a proprio nome.

Né l'Emittente né i Portatori avranno in qualsiasi momento il diritto di effettuare o chiedere la conversione dei titoli non cartacei (*Wertrechte*) in, o la consegna di, un certificato globale permanente (*Dauerglobalurkunde*) o Prodotti Complessi individualmente certificati (*Einzelkunden*).

Fintantoché i Prodotti Complessi saranno in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i Prodotti Complessi potranno essere trasferiti esclusivamente mediante accredito dei Prodotti Complessi da trasferirsi su un conto titoli del ricevente.

Non potrà essere effettuata alcuna consegna fisica dei Prodotti Complessi a meno che e fino a che non saranno stampati Prodotti Complessi individualmente certificati. Prodotti Complessi individualmente certificati potranno essere stampati solamente, in tutto ma non in parte, se l'Intermediario cessa ogni operatività senza un successore.

I trasferimenti di Prodotti Complessi in qualsiasi Clearing System saranno soggetti all'eventuale Lotto Minimo di Negoziazione.

Ove vengano stampati Prodotti Complessi individualmente certificati, i titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno immediatamente cancellati dall'Emittente e i Prodotti Complessi individualmente certificati saranno consegnati ai Portatori a fronte della cancellazione dei Titoli Detenuti Presso un Intermediario nei loro rispettivi conti titoli. I Prodotti Complessi individualmente certificati stampati non saranno inclusi nelle registrazioni di alcun intermediario (*Verwahrungsstelle*) e, pertanto, non costituiranno Titoli Detenuti Presso un Intermediario.

Sezione 11 Status

I Prodotti Complessi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate di Credit Suisse ed hanno pari grado nell'ordine dei pagamenti (*pari passu*) con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata di Credit Suisse e senza preferenza tra di esse, fatto salvo per le cause di prelazione previste dalle applicabili norme inderogabili di legge. I Prodotti Complessi non sono coperti da alcun sistema risarcitorio o assicurativo (quale un sistema di deposito o protezione bancario).

Sezione 12 Modifiche

Il presente Regolamento può, in seguito a consultazione con l'Agente di Calcolo, essere modificato di volta in volta dall'Emittente, a condizione che, a parere dell'Emittente, tale modifica sia di natura formale, minore o tecnica, sia effettuata per correggere un errore manifesto, o non sia materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori.

Nonostante quanto precede, l'Emittente può modificare qualsiasi previsione del presente Regolamento nel caso in cui l'Emittente ragionevolmente ritenga che tale modifica sia necessaria o appropriata in conseguenza di una modifica a qualsiasi legge o regolamento svizzeri o di qualsiasi altra giurisdizione o delle regole, linee guida o prassi di mercato della piattaforma di negoziazione rilevante.

Qualsiasi modifica apportata in conformità alla presente Sezione 12 sarà vincolante per i Portatori in conformità al presente Regolamento. I Portatori saranno informati di una tale modifica mediante avviso in conformità alla Sezione 9.

Sezione 13 Emissione di Ulteriori Prodotti Complessi

L'Emittente si riserva il diritto di volta in volta e senza il consenso dei Portatori di creare o emettere ulteriori tranches di prodotti in qualsiasi momento, che saranno fungibili con i Prodotti Complessi (*i.e.*, identici in relazione al Regolamento (eccetto che per il Prezzo di Emissione, la Data di Emissione/Data di Pagamento e, se applicabile, la prima Data di Pagamento degli Interessi o la Data di Pagamento della Cedola) e gli identificatori dei titoli) in modo da essere consolidati e formare una singola serie con i Prodotti Complessi in circolazione.

Sezione 14 Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori, sostituire a sé in qualità di obbligato principale ai sensi dei Prodotti Complessi qualsiasi società (il "**Sostituto**"), che sia una Affiliata (come di seguito definita) o un'altra società nella quale si integri, o in cui si fonda o alla quale venda, ceda in locazione, trasferisca o apporti tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni, a condizione che:

- (i) dopo che tale sostituzione sarà diventata efficace, gli obblighi del Sostituto in relazione ai Prodotti Complessi saranno incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti dall'Emittente;
- (ii) tutte le azioni, condizioni e quant'altro sia necessario intraprendere, soddisfare o fare (incluso l'ottenimento di qualsiasi necessario consenso) per garantire che i Prodotti Complessi rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto siano state intraprese, soddisfatte e fatte e siano pienamente in vigore ed efficaci; e
- (iii) l'Emittente abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Nel caso di una qualsiasi sostituzione dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto alla clausola (i) della presente Sezione 14, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente sarà da quel momento interpretato come un riferimento al Sostituto.

"**Affiliata**" indica qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente dell'Emittente, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, l'Emittente o qualsiasi entità soggetta a comune controllo con l'Emittente.

L'Emittente avrà altresì il diritto a condizione che ne dia avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 di cambiare la sede o filiale attraverso la quale agisce ai fini dei Prodotti Complessi, e la data di tale cambio dovrà essere specificata in tale avviso, posto che non avrà luogo alcun cambio prima della pubblicazione di tale avviso. Nel caso di un qualsiasi cambio, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente dovrà da quel momento essere inteso come a Credit Suisse AG, che agisce attraverso tale ufficio o filiale.

Sezione 15 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente; Effetto Vincolante; Responsabilità

Sezione 15.1 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente

Salvo ove specificato altrimenti nel presente Regolamento, qualsiasi calcolo o determinazione effettuato dall'Agente di Calcolo e/o dall'Emittente dovrà essere effettuato in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Nell'effettuare un tale calcolo o determinazione, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno esercitare la loro discrezione tenendo conto delle prevalenti prassi di mercato e degli altri fattori che ritengano essere appropriati (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi circostanza o evento che ritengano avere un effetto rilevante sugli accordi di copertura stipulati dall'Emittente (e/o dalle sue affiliate) in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi). In particolare, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno tenere conto dell'effetto di tale determinazione sui Prodotti Complessi e considerare se con una tale determinazione si possa ottenere un giusto trattamento dei Portatori in conformità con tutti i rilevanti obblighi regolamentari ad essi applicabili.

Sezione 15.2 Effetto Vincolante

Qualsiasi determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo e/o dell'Emittente dovrà, in assenza di errore manifesto, essere definitivo o vincolante per l'Agente di Calcolo o l'Emittente (a seconda del caso) e i Portatori.

Sezione 15.3 Responsabilità

L'Agente di Calcolo sarà responsabile in relazione a qualsiasi notifica, determinazione, calcolo o altra decisione da esso effettuata ai sensi del presente Regolamento solamente se e nella misura in cui non abbia rispettato gli standard di diligenza di un rispettabile istituto finanziario internazionale che svolga un ruolo di agenzia di calcolo.

Sezione 16 Agente(i) per i Pagamenti e Agente di Calcolo come Agenti

L'(Gli) Agente(i) per i Pagamenti e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente come agenti dell'Emittente e non hanno alcun obbligo nei confronti dei Portatori o di relazione di agenzia o fiduciaria verso alcun Portatore.

Sezione 17 Fiscalità

L'Emittente non è responsabile del pagamento, e il rilevante Portatore deve pagare, qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento che possa derivare da, o in relazione a, la proprietà, il trasferimento, il rimborso o l'escussione di qualsiasi Prodotto Complesso, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi importo o consegna fisica ai sensi del medesimo. L'Emittente avrà il diritto di trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile o consegnabile al Portatore un importo relativo a (a) il pagamento di qualsiasi tale imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento o (b) l'effettuazione di rimborsi all'Emittente per qualsiasi pagamento da parte sua di qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento di cui alla presente Sezione 17.

Sezione 18 Legge Applicabile e Foro Competente

Sezione 18.1 Legge Applicabile

I Prodotti Complessi saranno soggetti alla, retti dalla e interpretati in conformità alla **legge svizzera**.

Sezione 18.2 Foro Competente

Il foro competente in via esclusiva per ogni disputa tra i Portatori e l'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi sarà **Zurigo 1, Svizzera**.

Inoltre, Zurigo 1, Svizzera, sarà il foro competente in via esclusiva per la dichiarazione di annullamento dei Prodotti Complessi, ove stampati, e la loro successiva sostituzione.

Sezione 19 Lingua

Il presente Regolamento è scritto in lingua inglese e fornito con una traduzione in lingua tedesca. Il testo inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Regolamento è fornita per mera convenienza.